



COMUNE DI MOTTOLA

ORGANI ISTITUZIONALI

SINDACO

Ordinanza N. 59 del 17/11/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/79 del 3 giugno 2020»;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 19 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». ”;
- il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha dichiarato la Puglia come “caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”;

DATO ATTO CHE:

- il DPCM del 3 novembre 2020 ha individuato, in funzione del livello di rischio di ogni singola regione, una serie di attività consentite riservando alle autorità locali il potere di emanare

provvedimenti più restrittivi al fine di ridurre il rischio di diffusione della pandemia sui rispettivi territori;

- i dati, comunicati dall'Asl Taranto per il tramite della Prefettura, sull'andamento della curva epidemiologica sul territorio evidenziano un notevole, progressivo e diffuso aumento del numero di cittadini risultati positivi al Covid – 19 nelle ultime settimane, con una particolare impennata negli ultimi giorni;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cittadino rendono necessarie ulteriori e più stringenti misure finalizzate al contenimento del contagio;

CONSIDERATO CHE:

- il contagio può realizzarsi anche con contatto con superfici infette e che la villa comunale risulta molto frequentata, soprattutto, da soggetti giovani privi di dispositivi individuali e che non rispettano il distanziamento di sicurezza, giusta segnalazione del Comando di P.L. prot. 18352 pervenuta in data 16.11.20, ;
- lo stazionamento di persone per ragioni di socialità o, comunque, per ragioni diverse dalla necessità di fruire di beni e di servizi resi possibili dalla normativa nazionale in vigore non appare compatibile con la situazione epidemiologica del territorio e comunque non corrispondente all'interesse supremo della tutela della salute pubblica;

RAVVISATA la urgenza di ridurre al minimo le occasioni nelle quali si verificano assembramenti di persone non motivati da ragioni di stretta necessità e di adottare, quindi, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo agli attrattori che indurrebbero fenomeni di concentrazione di persone;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustifichino condizioni di eccezionalità tali da adottare misure straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio della popolazione;

Visto l'art. 50 del D.lgs, n.267/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale

RICHIAMATO l'art. 1 comma 9 del D.L. 33 del 16.5.2020 convertito con modificazioni in L. 74/2020 e l'art. 2 comma 5 e 3 comma 5 del D.P.C.M. del 3.11.2020;

Tutto ciò premesso;

O R D I N A

per i motivi indicati, al fine di ridurre il rischio di contagio,

1. la chiusura della villa comunale con decorrenza 17 novembre 2020 e fino ad emanazione di nuova ordinanza;
2. di inoltrare il presente atto:
 - Alla Prefettura di Taranto,
 - Alla Provincia di Taranto,
 - Alla Questura di Taranto,
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Mottola,
 - Al Comando di Polizia Locale di Mottola.

A V V E R T E

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta, ai sensi del D.L. N. 83/2020 l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 (quattrocento) a euro 1.000,00

(mille/).

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Mottola, lì 17/11/2020

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate